

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE ASSICURATIVE e LIMITI DI INDENNIZZO

ALLEGATO

GARANZIE ASSICURATIVE

- **R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali** verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto;

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, Sogei Spa, MEF ai subappaltatori e ai loro dipendenti,
- Lavoro presso terzi senza sottolimito,
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale,
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale,
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito delle attività con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni agli impianti e macchinari oggetto delle attività con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale

- **R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo Euro € 600.000 per evento / anno con il massimo di Euro 300.000 per persona
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro

- **Responsabilità civile professionale** per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le seguenti attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto:

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo Euro € 5.000.000,00 per evento/anno
- Limite per danni a cose sulle quali si eseguono i lavori € 500.000
- Limite per danni consequenziali e da interruzione di esercizio 10% del massimale richiesto,
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, Sogei Spa, ai subappaltatori e ai loro dipendenti
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.

NOTA

Con la presente garanzia si vuole coprire la responsabilità dell'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorché involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale
